




Ufficio Speciale per la Ricostruzione Comuni del Cratere



Provvedimento nr. 3 del 24/10/2013 modificato e corretto in data 29/11/2013

**Regolamento recante la disciplina per la realizzazione di opere di messa in sicurezza
nella gestione ordinaria del post-sisma**

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere

VISTO il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*", convertito con modificazioni, in Legge 24 giugno 2009, n. 77;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3779 del 6 giugno 2009 e 3790 del 9 luglio 2009;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare gli articoli 67-bis, 67-ter, 67-quater e 67-quinquies del Capo X-bis "*Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nonché per la ricostruzione lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 54 del 5 marzo 2013;

VISTO il Decreto Legge 26 aprile 2013, n.43, "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*", convertito con modificazioni, in Legge 24 giugno 2013, n. 71;

VISTE altresì le disposizioni di cui alle note del Coordinatore SGE n.3057 del 29 febbraio 2012 e del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo prot. 3526 del 1 agosto 2011 lette alla luce di quanto disposto dall'art. 67-quinquies, comma 2, del D.L. n. 83/2012, convertito con successive modificazioni in Legge n. 134/2012;

CONSIDERATA la necessità di predisporre un documento utile a raccogliere e coordinare le disposizioni intervenute nel tempo in materia di messa in sicurezza, nonché coordinare le procedure operative nella fase di gestione ordinaria del post-sisma.

Dispone quanto segue

Art. 1

Finalità

La finalità del presente regolamento è la definizione di criteri e procedure utili alla corretta gestione degli interventi di messa in sicurezza a valere su:

- edifici che inducono rischi su spazi pubblici;
- fabbricati che inducono situazioni di pericolo ai danni di immobili adiacenti, cui consegue l'esito di tipo F;
- spazi privati ai fini dell'attività di rimozione delle macerie (pubblica utilità);

- realizzazione di “percorsi sicuri” necessari all’avvio delle operazioni di “ricostruzione”;
- casi in cui si rendono necessarie manutenzioni di puntellamenti già in opera.

Art. 2

Criteri di individuazione della tipologia di intervento

1. Al fine di limitare la messa in sicurezza alle situazioni strettamente necessarie e, comunque, di progettarle in modo che diventino, ove possibile, una fase preliminare dell’intervento definitivo, anche in termini di efficienza della spesa correlata agli interventi, le opere a carattere definitivo di consolidamento strutturale dovranno essere prioritariamente realizzate in luogo del puntellamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dovranno essere osservate per gli edifici vincolati o di interesse storico artistico e per quelli pubblici.
3. Per gli interventi a valere su edifici non vincolati e privati, che comunque richiedono interventi immediati di messa in sicurezza per tutelare la pubblica incolumità, le amministrazioni competenti dovranno provvedere alla corretta valutazione dell’applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, derogandovi solo in caso di comprovata necessità di ricorso all’intervento di puntellamento.

Art. 3

Attuazione degli interventi

Ai fini della corretta applicazione del presente Regolamento si ritengono ammissibili le tipologie di intervento come di seguito specificate nella “*tabella esemplificativa delle tipologie di interventi possibili*” contenente anche l’elenco dei documenti da produrre per ciascuna casistica:

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE		TIPOLOGIE DI INTERVENTO					
		Manutenzione ordinaria di opere provvisori**	Manutenzione straordinaria di opere provvisori**	Messa in sicurezza attraverso interventi definitivi	Demolizione totale o parziale	Puntellamenti provvisori	Interventi minori (bonifica...etc)
1	GTS/GTA o verbale dell’Ufficio Tecnico Comunale	x	x	x	x	x	x
2	Ordinanza Sindacale di messa in sicurezza			x	x	x	x
3	Verifica se per l’edificio in questione è ammissibile il contributo di ripartizione			x			
4	Progetto*(relazione generale sull’intervento, documentazione fotografica, soluzione tecnica proposta, stima dei costi, quadro tecnico-economico)	x	x	x	x	x	x
5	Approvazione dell’intervento da parte della Soprintendenza (nel caso di edifici vincolati o di demolizioni)		x	x	x	x	
6	Relazione sullo stato di attuazione dell’intervento di ripristino definitivo dell’immobile	x	x	x	x	x	x
7	Verbale di validazione (RUP-Progettista)	7 a) Attestazione compatibilità con PdR se previsto		x			
		7 b) Notifica dell’intervento al "consorzio"		x			
		7 c) Verifica limiti di spesa/mq imposti dalle OPCM 3779, 3790 (compresa distinzione interventi tipo A e B)		x			
		7 d) Attestazione di congruità tecnico economica	x	x	x	x	x

*il livello di dettaglio progettuale sarà proporzionato al tipo di intervento

**una trattazione esaustiva degli interventi di manutenzione è disponibile nel volume: "Misure di prevenzione e protezione per la manutenzione dei sistemi di sicurezza e delle opere provvisorie realizzate su manufatti a seguito di eventi calamitosi" ANCE L’Aquila, 2012, Celestini G., Mantini G.

NOTE ESPLICATIVE TABELLA

1. L’avvio delle opere di messa in sicurezza è subordinato alla trasmissione da parte delle amministrazioni di apposita documentazione tecnica attestante l’individuazione esatta dell’edificio, il rischio per la pubblica incolumità, una breve proposta di intervento e attestazione del nesso di causalità con l’evento sismico del 06/04/2009. Per tali finalità, le amministrazioni potranno avvalersi della documentazione cd. “schede GTS/GTA” precedentemente acquisite agli atti, o di verbale redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;

3. Per i soli interventi di messa in sicurezza attraverso interventi di riparazione (interventi di “tipo definitivo”), predisposti con le modalità di cui all’allegato n.2 al presente Regolamento, le amministrazioni, dovranno attestare

[Handwritten signature] 2

di aver verificato l'ammissibilità dell'unità immobiliare al contributo di riparazione e/o l'insistenza della stessa in un aggregato edilizio in cui siano presenti unità immobiliari aventi diritto al contributo.

4. Il livello di dettaglio progettuale sarà proporzionato al tipo di intervento. Si riporta di seguito un elenco indicativo degli elaborati:

- Relazione con inquadramento, che illustri in modo esauriente la situazione, corredata di documentazione fotografica;
- Prime indicazioni in materia di sicurezza;
- Elaborati grafici rappresentativi della soluzione tecnica proposta;
- Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento;
- Stima economica dell'intervento o computo metrico estimativo;
- Quadro tecnico economico di progetto;

6. Relazione sullo stato di attuazione dell'intervento definitivo di ripristino dell'agibilità del fabbricato o dell'aggregato edilizio (costituzione consorzio, affidamento progettazione, data di presentazione del progetto agli organi competenti, altre informazioni utili in tal senso).

7. Qualora si opti per interventi di messa in sicurezza di tipo definitivo è opportuno che il verbale di validazione del progetto, redatto in contraddittorio tra il RUP e il progettista, contenga le attestazioni indicate nella *tabella esemplificativa*, e in particolare:

7b. il RUP dovrà comunicare le lavorazioni che si vanno ad effettuare al proprietario del fabbricato in questione, ai proprietari degli immobili interessati dalle operazioni di messa in sicurezza o al presidente del consorzio (vedi il caso di aggregati edilizi o condomini). Sarà cura dei suddetti, in fase di ricostruzione, informare i progettisti dell'intervento di recupero dell'agibilità (o il presidente del consorzio se presente) che il costo degli interventi di messa in sicurezza eseguiti dovrà essere scomputato da quello per il recupero delle parti strutturali dello stesso; sarà lo stesso RUP a trasmettere agli uffici competenti al rilascio del contributo definitivo il progetto di messa in sicurezza approvato;

7c. il RUP dovrà verificare che l'importo degli interventi strutturali sia contenuto nei limiti imposti dalle OPCM 3779 e 3790 e che in sede di computo gli interventi siano distinti tra interventi di riparazione (A) e interventi di rafforzamento locale (B) al fine di consentire lo storno in sede di approvazione della richiesta di contributo ai sensi delle OPCM 3779 e 3790 (per interventi di rafforzamento generalmente si intendono: inserimento di catene, realizzazione di cordoli di acciaio, collegamento degli impalcati alle pareti murari d'ambito).

Art. 4

Programmazione della spesa e rendicontazione degli interventi

1. In seguito al completamento dell'attività istruttoria sulla documentazione di cui all'art. 3, la richiesta di procedere all'interventi sarà oggetto di apposito atto di programmazione della spesa al fine di garantire alle amministrazioni competenti la copertura economica e finanziaria necessaria.


2. L'impiego di eventuali economie di gara per varianti suppletive in corso d'opera deve essere comunicato allo scrivente ufficio e preventivamente autorizzato.

3. Il trasferimento dei fondi avverrà in seguito alla rendicontazione delle spese autorizzate previa trasmissione degli atti amministrativi e contabili relativi alla procedura.

4. Per la rendicontazione degli interventi di messa in sicurezza già affidati, o ultimati e non rendicontati alla data di pubblicazione del presente regolamento, le amministrazioni competenti dovranno trasmettere la "scheda di rendicontazione rimozione situazioni di pericolo" (scaricabile da www.usrc/aveianet) di cui all'allegato al presente Regolamento, stampata, timbrata e sottoscritta, unitamente all'originale degli atti amministrativi e contabili attestanti l'avvenuto pagamento.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale

Dott. Paolo Esposito



Allegato:

Scheda di rendicontazione rimozione situazioni di pericolo (estraibile da www.usrc/aveianet);